



**SCHEDA  
FILIAZIONE  
DICHIARAZIONE DI NASCITA**

***L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PUO' RICEVERE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA CON RICONOSCIMENTO DELLA FILIAZIONE NATURALE PATERNO E MATERNO DEL NEONATO DECEDUTO SUBITO DOPO IL PARTO?***

**NORMATIVA**

Codice civile (art. 255)

**PARERI**

SI

NO

Proc. Rep. Vicenza 7 maggio 1999

<b>DOTTRINA</b>	
SI	NO
	<p>REDAZIONE, in <i>Stato Civ.</i>, 1982, 461</p> <p>MANCINELLI, <i>Riconoscimento di figlio premorto</i>, in <i>Serv. Dem.</i>, 1990, 1066</p> <p>PETRONE, <i>Riconoscimento del figlio naturale</i> (voce), in <i>EdD</i>, XL, 1989, 615</p> <p>ARENA, <i>Le procedure dello stato civile</i>, Minerbio, 1978, 39</p> <p>PIGNATELLI, <i>Riconoscimento di figli naturali</i>, in <i>Semplice</i>, 2004, n. 5, 6 s.</p> <p>REDAZIONE, in <i>Semplice</i>, 2005, n. 4, 45</p>

<b><u>OSSERVAZIONI</u></b>
<p>Nonostante il parere contrario della dottrina, riteniamo che, (quanto meno) quando la dichiarazione sia tempestiva, il riconoscimento debba essere ricevuto.</p> <p>Osserviamo, in proposito: a) che il divieto <i>ex art. 255 cod. civ.</i> è collegato alla (sola) “esigenza di evitare che esso (...riconoscimento...ndA) possa essere compiuto al solo scopo di succedere al figlio premorto” [RUSSO, <i>Il riconoscimento di un figlio naturale nato morto (art. 255 c.c.)</i>, in <i>Dir. Fam.</i>, 291 ss., ammettendo il riconoscimento del figlio naturale nato morto]; b) che il divieto <i>de quo</i> riflette una concezione esclusivamente patrimoniale della famiglia, non più attuale alla luce dei vigenti parametri costituzionali; c) che, secondo autorevole dottrina, peraltro contraria – a quanto sembra – all’impostazione da noi accolta, “il riconoscimento del figlio premorto, anche in mancanza dei suoi discendenti, non è nullo, ma semplicemente inefficace rispetto a persone diverse da quelle indicate nell’articolo in esame: si tratta, cioè, di un’ipotesi di inefficacia relativa all’atto. Ciò significa che, mancando discendenti legittimi e figli (discendenti) naturali riconosciuti, il riconoscimento è ugualmente ammissibile e l’ufficiale dello stato civile non potrà rifiutarne l’iscrizione o la trascrizione: ma chiunque vi abbia interesse potrà sempre farne valere l’inefficacia rispetto al genitore” (MAJELLO, <i>Filiazione illegittima e legittimazione</i>, in <i>Comm. Cod. Civ. SCIALOJA, BRANCA</i>, Bologna – Roma, 1982, 99).</p>

